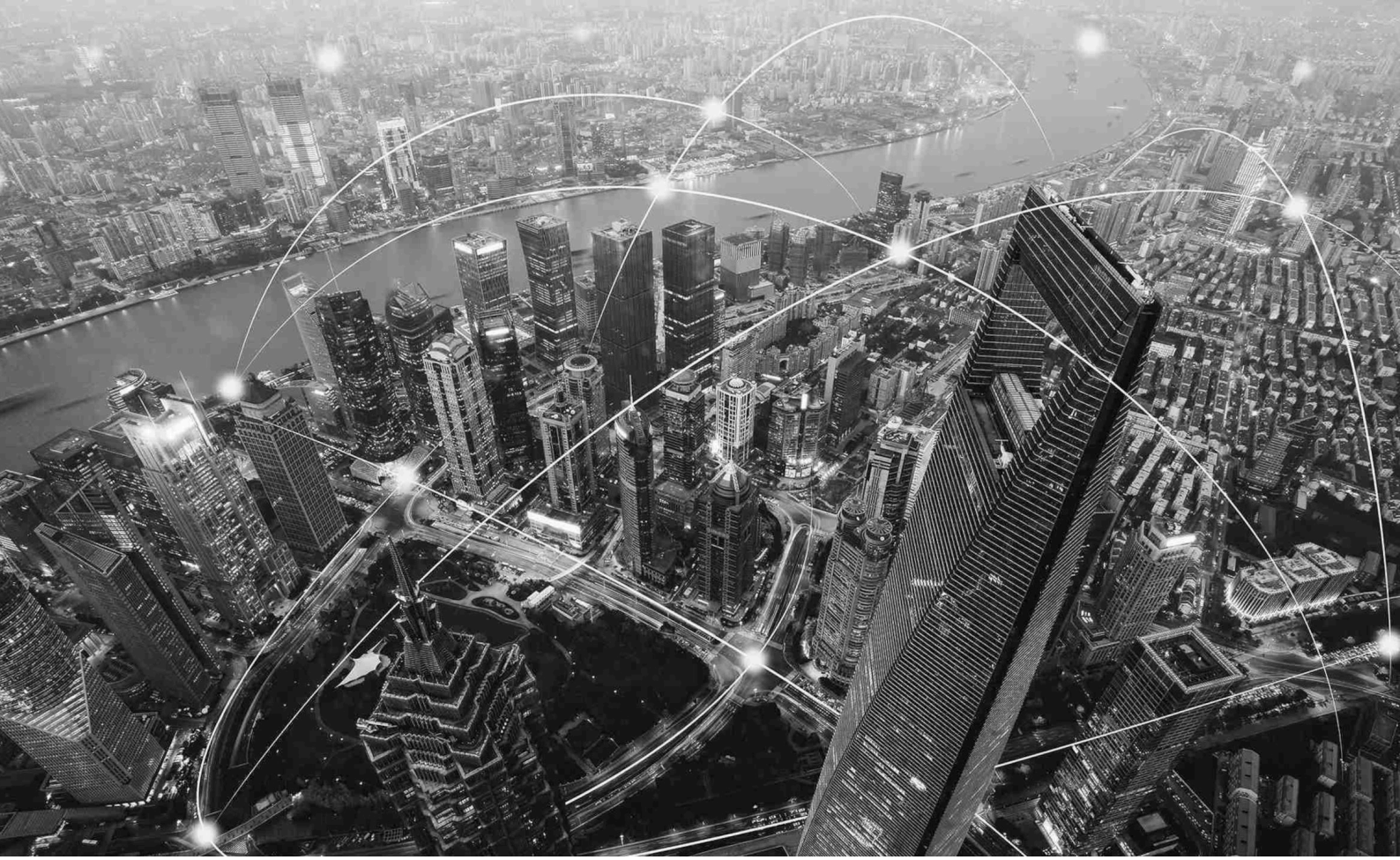


NEWSLETTER

anno 11° - newsletter 12/2024
Aggiornata al 31 dicembre 2024

PRIMO PIANO

- **Banca d'Italia: istruzioni per la segnalazione degli incidenti ICT ai sensi del Regolamento DORA:**

 La Banca d'Italia ha pubblicato le istruzioni operative per la "segnalazione di gravi incidenti ICT e di minacce informatiche significative", ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 ("DORA").

- **Banca d'Italia: Comunicazione sugli obblighi DORA:**

 Con Comunicazione del 23 dicembre 2024, la Banca d'Italia ha richiamato l'attenzione degli operatori finanziari vigilati sull'obbligo di adeguarsi ai requisiti introdotti dal Regolamento sulla resilienza operativa digitale ("DORA"), che entrerà in vigore il 17 gennaio 2025.

- **Banca d'Italia: chiarimenti per l'attuazione del Regolamento DORA:**

 In data 30 dicembre 2024, la Banca d'Italia ha pubblicato una Comunicazione che approfondisce l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA), la normativa sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario.

Sommario

PRIMO PIANO 1
1. Legislazione europea 3
1.1. Gazzetta UE: modifiche al Regolamento EMIR e Direttiva UCITS 3
1.2. Gazzetta UE: pubblicati i nuovi Regolamenti di esecuzione per i portafogli europei digitali 3
1.3. Gazzeta UE: pubblicato il Regolamento sulla trasparenza delle attività di rating 4
1.4. Pubblicato il Regolamento UE sui White Paper delle cripto-attività: nuove regole per trasparenza e standardizzazione 5
1.5. Gazzetta UE: modifiche alle segnalazioni di vigilanza 5
1.6. Pubblicato il Regolamento UE 2024/3172: nuove regole sull'informativa prudenziale degli enti creditizi 5
2. Legislazione nazionale 7
2.1. GURI: contributo di vigilanza per i fornitori di servizi crowdfunding 7
2.2. Legge Capitali: il Governo propone un anno di proroga per l'attuazione 7
2.3. GURI: pubblicato il decreto di adeguamento alla travel rule 7
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza 9
3.1. Consiglio UE: approvato il Cyber Solidarity Act 9
3.2. Consob: consultazione sulle modifiche al Regolamento Emittenti 9
3.3. Banca d'Italia: Comunicazione sugli obblighi DORA 10
3.4. UE: nuovo regolamento sui benchmark finanziari 11
3.5. Banca d'Italia: istruzioni per la segnalazione degli incidenti ICT ai sensi del Regolamento DORA 11
3.6. Banca d'Italia: chiarimenti per l'attuazione del Regolamento DORA 12
4. Orientamenti, linee guida e Q&A 13
4.1. UE: nuove FAQ per chiarire l'applicazione della tassonomia delle attività sostenibili 13
4.2. Cartolarizzazioni: Consob adotta i nuovi criteri STS dell'EBA 13
4.3. Trasferimenti di Fondi e Cripto-attività: Audizione UIF sullo Schema di Decreto Legislativo 14
4.4. Banca d'Italia: nota sulla capacità complessiva di risanamento di banche e SIM 15
4.5. Applicazione volontaria del CRR3: via libera agli intermediari 106 TUB 15
4.6. Rischio di mercato: EBA pubblica gli standard tecnici attuativi del CRR3 16
4.7. ESRS: chiarimenti EFRAG sulla mappatura delle questioni di sostenibilità 16
4.8. DORA: le ESAs sollecitano gli intermediari finanziari sui preparativi 17
4.9. CRR3: l'EBA aggiorna le regole per le modifiche ai modelli interni bancari 17
4.10. FSB: le nuove raccomandazioni su derivati e liquidità per operatori non bancari 18
4.11. Linee guida ESAs sul libro bianco sui cripto-asset 19
4.12. Comitato di Basilea: Linee guida sulla gestione del rischio di controparte 19
4.13. FSB: raccomandazioni sui pagamenti transfrontalieri 20
4.14. ESMA: consultazione sulle modifiche al Regolamento MAR 20
4.15. ESMA: nuove norme tecniche sui FIA aperti per la concessione di prestiti 21
4.16. Depositi tokenizzati: l'EBA valuta vantaggi e sfide 22
4.17. ESMA: consultazione sull'applicazione dell'ESEF al reporting di sostenibilità 22
4.18. Rischi delle cripto-attività: avvertimento dell'ESMA 23
4.19. Q&A ESMA: chiarimenti sui requisiti ESG sui nomi dei fondi 23
4.20. ESMA: pubblicati orientamenti e standard tecnici per il Regolamento MiCAR 24
4.21. Dry Run 2024: le ESAs presentano i risultati sulla rendicontazione dei registri ICT 25
4.22. EBA: le nuove norme tecniche di regolamentazione sul rischio residuo nel CRR3 26
4.23. EBA: pubblica le Linee guida definitive sui requisiti di segnalazione per gli emittenti di cripto-attività 26
4.24. Banca d'Italia: avviata la consultazione sui covered bond e discrezionalità del CRR3 27
4.25. EBA: pubblicato il manuale sui valutatori indipendenti per la risoluzione delle crisi 27
4.26. EIOPA - DORA: modifiche e linee guida 28
4.27. FSB: avviata consultazione sulla leva finanziaria nell'intermediazione finanziaria non bancaria 28
4.28. Consob: indicazioni operative per l'applicazione del Regolamento MiCAR 29
4.29. vIBAN e antiriciclaggio: chiarimenti da parte dell'Autorità di Vigilanza 29

1. Legislazione europea

1.1. Gazzetta UE: modifiche al Regolamento EMIR e Direttiva UCITS

CCP

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea due nuovi provvedimenti legislativi fondamentali per il miglioramento della regolamentazione dei mercati finanziari europei, in particolare per quanto riguarda i derivati e la gestione del rischio legato alle controparti centrali (CCP) di paesi terzi.
Nello specifico, si tratta del Regolamento (UE) 2024/2987 e della Direttiva (UE) 2024/2994, entrambi datati il 27 novembre 2024.
Il Regolamento (UE) 2024/2987 apporta modifiche ai Regolamento EMIR (n. 648/2012), CRR (n. 575/2013) e MMFR (n. 2017/1131), introducendo nuove misure per ridurre le esposizioni eccessive verso CCP di paesi terzi e per migliorare l'efficienza e la competitività dei mercati della compensazione nell'UE. Parallelamente, la Direttiva (UE) 2024/2994 modifica le Direttiva UCITS (2009/65/CE), CRD (2013/36/UE) e IFD (2019/20334/UE), concentrandosi sul rischio di concentrazione e di controparte per le operazioni con derivati centralmente compensati.
I derivati rappresentano uno strumento essenziale per l'economia globale, consentendo alle imprese di gestire rischi finanziari complessi. Tuttavia, la crisi finanziaria del 2008 ha evidenziato i pericoli legati a un loro utilizzo poco regolamentato, soprattutto nel mercato OTC (over-the-counter). Il Regolamento EMIR, introdotto nel 2012, aveva già stabilito norme stringenti per migliorare la trasparenza, ridurre il rischio di credito e mitigare quello operativo.
Le nuove disposizioni perfezionano questo quadro normativo, affrontando in particolare il rischio di concentrazione derivante da un'eccessiva esposizione verso CCP sistemiche di paesi terzi e promuovendo una maggiore indipendenza finanziaria per l'Unione Europea.
Le normative semplificano e accorciano i processi di compensazione nell'Unione Europea, migliorando l'efficienza operativa. Viene garantita un'armonizzazione più efficace tra i vari regolamenti e direttive per evitare sovrapposizioni e incongruenze. Vengono potenziati i controlli sulle CCP per assicurare maggiore stabilità e ridurre i rischi sistemici. I partecipanti al mercato devono mantenere conti attivi presso CCP per assicurare maggiore stabilità e ridurre i rischi sistemici. I partecipanti al mercato devono mantenere conti attivi presso CCP dell'UE e compensare una quota rappresentativa di contratti derivati all'interno del mercato unico.
Le modifiche mirano a rafforzare l'indipendenza e la resilienza dei mercati finanziari dell'Unione Europea, stimolando la competitività delle CCP europee e riducendo i rischi legati alla dipendenza da operatori di paesi terzi. Inoltre, il miglioramento della trasparenza e della vigilanza contribuirà a rendere il mercato unico più stabilite, efficiente e sicuro per tutti i partecipanti.

Per consultare la Direttiva (UE) 2024/2994, cliccare qui.
Per consultare il Regolamento (UE) 2024/2987, cliccare qui.

1.2. Gazzetta UE: pubblicati i nuovi Regolamenti di esecuzione per i portafogli europei digitali

Tutti gli operatori

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, Serie L del 4 dicembre 2024, sono stati pubblicati cinque Regolamenti di esecuzione che specificano le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), modificato dal Regolamento 2024/1183/UE (eIDAS 2).

Le nuove norme disciplinano i portafogli europei di identità digitale, strumenti chiave per garantire un'identità digitale sicura e interoperabile nell'UE.

I Regolamenti in esame definiscono procedure e specifiche operative per l'emissione e la gestione dei portafoglio, la certificazione, le notifiche e i prodotti tecnici. L'obiettivo è facilitare l'accesso ai servizi digitali in tutta l'Unione, assicurando al contempo elevati standard di sicurezza e protezione dei dati personali.

I cinque regolamenti di esecuzione pubblicati sono:

- Regolamento (UE) 2024/2977: stabilisce le norme per il rilascio dei dati di identificazione personale e degli attestati elettronici di attributi ai portafogli;
- Regolamento (UE) 2024/2979: definisce i requisiti per l'integrità e le funzionalità di base dei portafogli europei;
- Regolamento (UE) 2024/2980: disciplina le notifiche alla Commissione relative all'ecosistema dei portafogli, inclusi registri elettronici e convalida delle identità;
- Regolamento (UE) 2024/2981: stabilisce i requisiti e le procedure per la certificazione dei portafogli, garantendo sicurezza, protezione dei dati e standard armonizzati tra gli Stati membri;
- Regolamento (UE) 2024/2982: specifica i protocolli e le interfacce necesssarie per l'uso dei portafogli, dalla presentazione degli attributi all'interoperabilità tecnica.

I Regolamenti di cui sopra attuano il mandato conferito alla Commissione dal Regolamento eIDAS e mirano a rafforzare la fiducia nel sistema di identità digitale dell'UE, prevedendo la frammentazione del mercato e promuovendo un ecosistema sicuro e integrato. La certificazione dei portafogli, in particolare, garantirà un livello elevato di sicurezza, aggiornandosi regolarmente per adattarsi ai progressi tecnologici e normativi.

Per consultare il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2997, cliccare qui.

Per consultare il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979, cliccare qui.

Per consultare il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2980, cliccare qui.

Per consultare il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981, cliccare qui.

Per consultare il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2982, cliccare qui.

1.3. Gazzeta UE: pubblicato il Regolamento sulla trasparenza delle attività di rating

Emittente

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il Regolamento (UE) 2024/3005, che stabilisce un quadro normativo comune per rafforzare la trasparenza e l'integrità delle attività di rating ESG (ambientale, sociale e di governance). Tale intervento normativo punta a garantire la qualità, l'affidabilità e l'indipendenza dei rating ESG, strumenti fondamentali per valutare la sostenibilità di imprese e strumenti finanziari, prevedendo il rischio di greenwashing e social washing.

Il Regolamento in esame, modifica il Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e il Regolamento (UE) 2023/2859 (ESAP), introducendo obblighi chiari per i fornitori di rating ESG nell'UE, tra cui:

- autorizzazione e vigilanza dell'ESMA per operare nel mercato europeo;
- obblighi di trasparenza sulle metodologie e fonti di informazione utilizzate;
- separazione delle attività commerciali per evitare conflitti di interesse.

I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'UE, per operare nel mercato europeo, dovranno ottenere l'avallo di un fornitore autorizzato nell'UE o il riconoscimento ufficiale basato su criteri quantitativi, oppure essere inclusi nel registro UE dei fornitori in base a una decisione di equivalenza.

Il Regolamento mira, inoltre, a tutelare consumatori e investitori, promuovendo condizioni di parità nel mercato e contribuendo alla fiducia nei prodotti di investimento sostenibile.

Per consultare il Regolamento (UE) 2024/3005, cliccare qui.

1.4. Pubblicato il Regolamento UE sui White Paper delle cripto-attività: nuove regole per trasparenza e standardizzazione

CASP

Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984 del 29 novembre 2024 recante norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MICAR") in relazione ai moduli, i formati e i modelli per i White Paper sulle cripto attività.

A norma del Regolamento MICAR è necessario prevedere moduli, formati e modelli standard per i White Paper, così da poter essere messi a disposizione in formato leggibile meccanicamente. Per facilitare la comparabilità dei Paper questi dovrebbero essere marcati utilizzando il linguaggio XBRL.

Per lasciare il tempo di adeguarsi agli operatori, la data di applicazione del Regolamento è stata rinviata di 12 mesi.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

1.5. Gazzetta UE: modifiche alle segnalazioni di vigilanza

Banca

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27 dicembre 2024, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, che introduce le norme tecniche di attuazione (ITS) per le segnalazioni ai fini di vigilanza bancaria previste dal Regolamento (UE) 575/2013 ("CRR"), recentemente aggiornato dal Regolamento 2024/1623 ("CRR III").

Le modifiche apportate sono finalizzate all'implementazione delle norme internazionali di Basilea III, con un aggiornamento completo del quadro di riferimento per le segnalazioni di vigilanza, abrogando e sostituendo il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.

Le nuove disposizioni ridefiniscono gli obblighi di segnalazione degli enti, intervenendo su aree chiave come fondi proprie e requisiti di capitale (inclusi output floor, rischio di credito, rischio di controparte e rischi di mercato), perdite su prestiti garantiti da bene immobili, cripto-attività e il coefficiente di leva finanziaria.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

1.6. Pubblicato il Regolamento UE 2024/3172: nuove regole sull'informativa prudenziale degli enti creditizi

Banca

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3172 della Commissione, che introduce norme tecniche di attuazione (ITS) per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di informativa prudenziale. Il nuovo regolamento è stato adottato il 29 novembre 2024 e abroga il precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637.

Le nuove disposizioni riguardano l'informativa prudenziale richiesta agli enti creditizi, in particolare per la pubblicazione dei dati previsti nella parte otto, titoli II e III del CRR. Tali obblighi mirano a garantire maggiore trasparenza e coerenza nella gestione dei requisiti prudenziali, allineandosi alle norme internazionali definite dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea IV).

Il Regolamento CRR, recentemente aggiornato dal CRR III (Regolamento UE 2024/1623), integra infatti le disposizioni di Basilea IV, che rafforzano il quadro regolamentare per gli enti creditizi. Tra gli obiettivi principali delle modifiche, vi è l'aggiornamento dei modelli uniformi per l'informativa prudenziale, affinché rispecchino le nuove esigenze normative e garantiscano una maggiore comparabilità dei dati tra gli operatori del settore.

Per consultare il Regolamento, cliccare qui.

2. Legislazione nazionale

2.1. GURI: contributo di vigilanza per i fornitori di servizi crowdfunding

Operatore crowdfunding

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la delibera Consob n. 23293 del 23 ottobre 2024, che stabilisce il contributo di vigilanza per i fornitori di crowdfunding, in conformità al Regolamento (UE) n. 2020/1503 e alle disposizioni del Testo Unico della Finanza (TUF). La misura si applica ai fornitori autorizzati alla data del 1° settembre 2024.

Il contributo è stato fissato come segue:

- euro 10.000, per i servizi di investment-base crowdfunding;
- euro 10.000, per i servizi di lending-based crowdfunding.

Inoltre, i fornitori autorizzati a gestire portafogli di prestiti dovranno versare un contributo aggiuntivo di euro 10.000.

Per consultare la delibera, cliccare qui.

2.2. Legge Capitali: il Governo propone un anno di proroga per l'attuazione

Tutti gli operatori

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 dicembre 2024, ha approvato un disegno di legge che approva i termini previsti dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, conosciuta come Legge Capitali. Il disegno di legge estende i tempi per l'esercizio della delega legislativa relativa alla riforma della disciplina sull'intermediazione finanziaria e sulle società di capitali.

Nello specifico, il disegno di legge prevede due proroghe principali:

- estensione di un anno (fino al 27 marzo 2026) del termine per la riforma delle disposizioni contenute nel Testo unico della finanza (TUF) e nel Codice civile, con particolare riferimento alle norme applicabili agli emittenti;
- estensione, dal 18 a 24 mesi, del termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi.

Per consultare il Comunicato stampa, cliccare qui.

2.3. GURI: pubblicato il decreto di adeguamento alla travel rule

Banca, IMEL, IP, Operatore Crypto

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2024, il decreto legislativo n. 204 del 27 dicembre 2024, che adegua la normativa italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 in materia di trasferimenti di fondi e cripto-attività. Il provvedimento recepisce le regole europee, note come "travel rule", finalizzate a garantire maggiore trasparenza e a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La nuova disciplina stabilisce che i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta dovranno essere accompagnati da dati informativi completi sull'ordinante e sul beneficiario, quali nome e numero di conto di pagamento. Analogamente, i trasferimenti di cripto-attività dovranno includere informazioni sul cedente e sul cessionario, assicurando così una tracciabilità effettiva

delle operazioni.

La disciplina in esame si applicherà a partire dal 30 dicembre 2024.

Per consultare il decreto legislativo, cliccare qui.

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. Consiglio UE: approvato il Cyber Solidarity Act

Tutti gli operatori

In data 2 dicembre 2024, il Consiglio Europeo ha approvato n. 2 Regolamenti chiave del pacchetto legislativo sulla cybersicurezza: il **Cyber Solidarity Act** e una modifica mirata al **Cybersecurity Act (CSA).**
Questi atti mirano a rafforzare le capacità dell'Unione Europea di prevenire, individuare e rispondere a minacce e incidenti informatici, promuovendo al contempo la resilienza informativa e la cooperazione transfrontaliera.
Nello specifico, il **Cyber Solidarity Act** introduce strumenti per consolidare la solidarietà tra gli Stati membri in materia di cybersicurezza. Tra le principali novità:

- **Sistema di allerta paneuropeo:** una rete di hub nazionali e transfrontalieri con tecnologie avanzate, come l'intelligenza artificiale, per rilevare e condividere tempestivamente minacce informatiche;
- **Meccanismo di emergenza per la cybersicurezza:** un sistema per rafforzare la preparazione e migliorare la risposta agli incidenti, con verifiche su vulnerabilità nei settori critici (sanità, energie, trasporti);
- **Riserva di sicurezza informativa:** un pool di esperti privati pronti e intervenire su richiesta in caso di incidenti significativi;
- **Revisione degli incidenti:** una valutazione post-evento per migliorare le risposte future e rafforzare l'industria della cybersicurezza.

Le modifiche al Cybersecurity Act (CSA) mirano a migliorare la resilienza dell'UE, introducendo schemi di certificazione europei per i servizi di sicurezza gestiti. Questi servizi, che includono gestione degli incidenti, test di penetrazione e audit di sicurezza, saranno soggetti a standard di qualità e comparabilità uniformi a livello europeo. Questo approccio mira a evitare la frammentazione del mercato interno ed a favorire l'emergere di fornitori affidabili di cybersicurezza.
Dopo la firma da parte dei presidenti del Consiglio e del Parlamento europeo, i regolamenti saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entreranno in vigore 20 giorni dopo.

Per consultare il documento "proposta di Regolamento che modifica il Regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti, cliccare qui.
Per consultare il documento "proposta di Regolamento che stabilisce misure intense a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'UE di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici", cliccare qui.

3.2. Consob: consultazione sulle modifiche al Regolamento Emittenti

Tutti gli operatori

La Consob ha avviato una consultazione sulle modifiche al Regolamento Emittenti, in attuazione al D.lgs. n. 125/2024, che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2464 ("CSRD") sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Le nuove disposizioni mirano a rafforzare la trasparenza, l'affidabilità e la comparabilità delle informazioni di sostenibilità fornite dalle imprese.

La CSRD amplia l'ambito soggettivo di applicazione, includendo grandi imprese, PMI quotate e società extra-UE con operatività significativa nell'UE. Le modifiche prevedono:

- Obblighi informativi dettagliati secondo il principio di doppia materialità;

- Rendicontazione di sostenibilità integrata nella relazione sulla gestione;
- Applicazione obbligatoria degli standard europei di rendicontazione (ESRS);
- Assurance da parte di un revisore terzo qualificato.

Il D.lgs. n. 125/2024 introduce inoltre nuove responsabilità per gli organi societari, obblighi di attestazione e l'estensione dei poteri di vigilanza della Consob sulla rendicontazione di sostenibilità per gli emittenti già soggetti alla sua supervisione finanziaria.

Tra le principali novità, la proposta di Consob include:

- l'introduzione del nuovo art. 89-quinquies, che prevede controlli su base campionaria, con almeno il 50% dei soggetti selezionati in base a parametri di rischio definiti annualmente;
- modifiche al TUF per integrare la rendicontazione di sostenibilità tra gli obblighi di informazione e vigilanza;
- nuove regole di attestazione per i dirigenti, attraverso schemi specifici inclusi nel Regolamento Emittenti.

La consultazione rimarrà aperta per raccogliere opinion e suggerimenti sulle proposte, che rappresentano un passo significativo verso l'armonizzazione delle pratiche di rendicontazione di sostenibilità, promuovendo una maggiore consapevolezza sui temi ESG e rafforzando la fiducia gli investitori.

Per consultare il documento, cliccare qui.

3.3. Banca d'Italia: Comunicazione sugli obblighi DORA

Tutti gli operatori

Con Comunicazione del 23 dicembre 2024, la Banca d'Italia ha richiamato l'attenzione degli operatori finanziari vigilati sull'obbligo di adeguarsi ai requisiti introdotti dal Regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA), che entrerà in vigore il 17 gennaio 2025.

Il Regolamento DORA stabilisce un quadro normativo armonizzato a livello europeo per rafforzare la gestione dei rischi ICT e la resilienza operativa digitale nel settore finanziario. Le disposizioni si applicano a un ampio spettro di intermediari, tra cui:

- banche non significative;
- imprese di investimento;
- gestori di fondi;
- istituti di pagamento e di moneta elettronica;
- emittenti di token collegati ad attività;
- fornitori di servizi per le cripto-attività;
- piattaforme di crowdfunding.

Restano esclusi i soggetti non contemplati dal Regolamento DORA.

La Banca d'Italia ha invitato gli intermediari a:

- valutare il proprio livello di conformità rispetto al DORA;
- effettuare un'autovalutazione dettagliata del proprio quadro di gestione dei rischi ICR, che dovrà essere trasmessa all'Autorità di Vigilanza entro il 30 aprile 2025.

L'Autorità ha inoltre anticipato che, nel corso dei prossimi mesi, sarà emanata una comunicazione specifica per fornire ulteriori dettagli sull'attuazione nazionale del Regolamento.

Per consultare la Comunicazione della Banca d'Italia, cliccare qui.

3.4. UE: nuovo regolamento sui benchmark finanziari

Tutti gli operatori

Il Consiglio dell'Unione Europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per modificare il Regolamento (UE) 2016/1011, che disciplina i benchmark finanziari, al fine di ridurre l'onere normativo per gli operatori, con particolare attenzione alle PMI. La proposta, avanzata dalla Commissione Europea, mira a semplificare i requisiti di autorizzazione e registrazione, mantenendo elevati standard di trasparenza e prevenzione della manipolazione dei benchmark.

I benchmark, strumenti centrali per il mercato finanziario, sono indici o panieri di attività utilizzati come riferimento in strumenti finanziari e contratti. Attualmente, il Regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce tre categorie di benchmark con livelli crescenti di regolamentazione: non significativi, con un utilizzo limitato; significativi, utilizzati per strumenti con un valore medio di almeno 50 miliardi di euro; critici, il cui valore supera i 500 miliardi di euro o che rivestono particolare rilevanza sistematica. L'utilizzo di benchmark prodotti al di fuori dell'UE è consentito solo se il paese di origine ha un quadro normativo equivalente o se il benchmark è riconosciuto nell'UE.

L'accordo elimina i benchmark non significativi dall'ambito di applicazione del regolamento mantenendo sotto la vigilanza solo i benchmark critici, i benchmark significativi, i benchmark climatici (come quelli allineati agli obiettivi dell'Accordo di Parigi) e alcuni benchmark sulle materie prime. Gli amministratori di benchmark non inclusi in queste categorie potranno comunque scegliere di aderire volontariamente alle regole europee tramite un regime "opt-in":

Sono stati inoltre introdotti nuovi criteri qualitativi per il calcolo dei benchmark significativi, affiancandosi a quelli già esistenti, per garantire maggiore affidabilità e trasparenza.

L'accordo assegna all'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) competenze di supervisione ampliate, incluse l'approvazione degli amministratori e il controllo dei benchmark che integrano criteri ESG (ambientali, sociali e di governance). Questi ultimi saranno utilizzati solo se l'amministratore fornirà dettagliate informazioni sulle metodologie adottata.

L'accordo provvisorio dovrà essere confermato formalmente da Consiglio e Parlamento europeo. Una volta adottato, il testo definitivo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

Per consultare la "Proposta di modifica di Regolamento", cliccare qui.

3.5. Banca d'Italia: istruzioni per la segnalazione degli incidenti ICT ai sensi del Regolamento DORA

Tutti gli operatori

La Banca d'Italia ha pubblicato le istruzioni operative per la "segnalazione di gravi incidenti ICT e di minacce informatiche significative", ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 ("DORA").

A partire dal 17 gennaio 2025, le entità finanziarie saranno obbligate a comunicare tali eventi attraverso la piattaforma INFOSTAT, garantendo una gestione centralizzata e tempestiva delle segnalazioni.

Le entità interessate includono banche, imprese di investimento, gestori, istituti di pagamento (IP), istituti di moneta elettronica (IMEL), emittenti di token collegati ad attività, prestatori di servizi per le cripto-attività e fornitori di servizi di crowdfunding. Per le banche, IP, IMEL e prestatori di servizi di informazione sui conti, l'obbligo comprende anche la segnalazione di incidenti operativi o relativi alla sicurezza dei pagamenti.

Le istruzioni pubblicate dalla Banca d'Italia forniscono indicazioni dettagliate sulla raccolta e trasmissione delle informazioni necessarie, oltre alla modulistica dedicata, al fine di agevolare gli operatori nell'adempimento degli obblighi imposti dal Regolamento DORA. La segnalazione delle minacce informatiche, invece, sarà su base volontaria.

Per consultare le istruzioni, cliccare qui.

3.6. Banca d'Italia: chiarimenti per l'attuazione del Regolamento DORA

Tutti gli operatori

Con Comunicazione del 30 dicembre 2024, la Banca d'Italia ha chiarito alcune previsioni circa l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2554 ("DORA") in materia di resilienza operativa digitale.

La Comunicazione si sofferma sui seguenti profili e segnatamente:

- collocazione della funzione di controllo dei rischi ICT;
- comunicazione all'autorità competente di eventuali accordi contrattuali di servizi ICT a supporto di funzioni essenziali o importanti;
- segnalazione dei gravi incidenti ICT e delle minacce informatiche significative;
- penetration test avanzanti (Threat- Led Penetration Test).

La presente Comunicazione segue già quella precedentemente pubblicata in data 23 dicembre 2024 con cui l'Autorità ha richiesto ai soggetti vigilati - destinatari della normativa - di:

- effettuare una autovalutazione del proprio sistema di gestione dei rischi ICT;
- approvare la predetta autovalutazione (in capo all'organo di amministrazione), coinvolgendo le funzioni di controllo di secondo e di terzo livello;
- trasmettere l'autovalutazione alla Banca d'Italia entro il 30 aprile 2025.

Per consultare la Comunicazione, cliccare qui.

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. UE: nuove FAQ per chiarire l'applicazione della tassonomia delle attività sostenibili

Tutti gli operatori

La Commissione Europea ha pubblicato ulteriori FAQ al fine di chiarire gli aspetti tecnici legati all'applicazione della c.d. "Tassonomia UE", il sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili introdotto per guidare investitori e aziende verso pratiche ecocompatibili. Il documento risponde a domande frequenti sui criteri tecnici di screening (TSC) per le attività economiche, il principio di "non arrecare danni significativi" (DNSH) e gli obblighi di comunicazione.
La Tassonomia è nata dal piano d'azione per la finanza sostenibile, avviato nel 2018, e si è concretizzata con il Regolamento UE del 2020. Questo quadro normativo stabilisce criteri per identificare le attività che contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi climatici e ambientali, garantendo al contempo la trasparenza e la coerenza delle scelte di investimento sostenibile.
Nel 2021, la Commissione ha adottato l'Atto delegato sulla Tassonomia del clima, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, che definisce i criteri per le attività volte a mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici. Successivamente, nel 2023, è stato adottato l'Atto delegato sulla tassonomia ambientale, che amplia il sistema includendo attività legate a n. 4 nuovi "obiettivi":

- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- economia circolare;
- prevenzione e controllo dell'inquinamento;
- protezione e ripristino della biodiversità.

Gli aggiornamenti, pubblicati il 21 novembre 2023, sono entrati in vigore il 1° gennaio 2024, rafforzando il quadro normativo e ampliandone l'applicabilità.
Nel dettaglio, le FAQ pubblicate si concentrano su aspetti tecnici relativi all'applicazione dei criteri, rispondendo a domande sull'interpretazione delle TSC, sui criteri DNSH e sugli obblighi di comunicazione per attività non climatiche. L'obiettivo della Commissione è semplificare l'applicazione delle regole, riducendo i costi per le imprese e favorendo la trasparenza.
Tra le iniziative intraprese:

- semplificazione dei criteri: revisione dei TSC, per migliorarne l'utilizzabilità e ridurre gli oneri burocratici;
- strumenti digitali: introduzione di soluzioni per agevole la rendicontazione e il rispetto delle norme;
- supporto tecnico personalizzato: assistenza specifica per le autorità nazionale e le imprese nell'attuazione dei criteri.

In conclusione, le risposte fornite non introducono nuovi requisiti o obblighi per le imprese, ma si limitano a chiarire e facilitare l'applicazione delle norme esistenti.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.2. Cartolarizzazioni: Consob adotta i nuovi criteri STS dell’EBA

Tutti gli operatori

La Consob, con un avviso del 20 novembre 2024, ha comunicato la decisione di conformarsi agli Orientamenti emanati dall'EBA sui criteri STS per le cartolarizzazioni nel bilancio,

aggiornando le Linee guida precedenti (EBA/GL/2018/08 e EBA/GL/2018/09) relative alle cartolarizzazioni ABCP e non ABCP. Gli Orientamenti, pubblicati dall'EBA il 9 ottobre 2024 in tutte le lingue dell'UE e adottati ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento 1095/2010/UE, specificano come si applicano i requisiti di semplicità, trasparenza e standardizzazione (STS) e i criteri relativi alla protezione dei crediti, all'agente verificatore e al margine positivo sintetico per le cartolarizzazioni nel bilancio. Tali criteri sono definiti negli articoli 26-ter-26 sexies del Regolamento UE.
Questi nuovi Orientamenti, che modificano quelli precedenti adottati a norma degli articoli 19 e 23 del Regolamento (UE) 2017/2402, sono applicabili a partire dal 9 dicembre 2024. Si rivolgono a cedenti, prestatori originari, società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE), investitori, autorità competenti e agenti di verifica terzi, responsabili della conformità ai criteri STS in tutta l'UE.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.3. Trasferimenti di Fondi e Cripto-attività: Audizione UIF sullo Schema di Decreto Legislativo

CASP

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha recentemente presentato, tramite il suo Direttore Enzo Serata, un'audizione presso le Commissioni Riunite Giustizia e Finanze in merito all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1113.
Il nuovo quadro legislativo, noto come "Transfers of Funds Regulation recast" (TFR), rappresenta una componente fondamentale del pacchetto europeo Anti-Money Laundering (AML), mirato a rafforzare la trasparenza nelle transazioni e a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
Nello specifico, le principali novità riguardano:
Trasferimenti di cripto-attività

- introduzione di definizioni chiave, tra cui crypto-assets, cripto-ATM e indirizzi auto-ospitanti;
- obblighi più stringenti per i fornitori di servizi su cripto-attività (CASP), che dovranno verificare i dati degli ordinanti e beneficiari, gestire trasferimenti incompleti e segnalare operazioni sospette alla UIF.

Adeguamento alle regole antiriciclaggio

- inclusione dei CASP tra gli intermediari con obblighi di customer due diligence per transazioni superiori a 1.000 euro;
- controlli rafforzati per gli intermediari di Paesi terzi e nuove sanzioni in caso di violazioni del regolamento, sotto la supervisione della Banca d'Italia.

Operatività transfrontaliera

- introduzione del passaporto europeo per CASP autorizzati in altri Stati membri, riducendo i controlli diretti da parte delle autorità italiane;
- mancata introduzione di un punto di controllo centrale per migliorare la supervisione.

Il Direttore ha espresso preoccupazioni per la possibile riduzione della capacità di supervisione

nazionale sui CASP stranieri, sottolineando che ciò potrebbe complicare le indagini transfrontaliere e il monitoraggio delle cripto-attività. Lo stesso, pertanto, ha proposto di sfruttare l'attuazione delle altre componenti dell'AML Package, come il Regolamento AMLR e la Direttiva AML VI, per introdurre strumenti più efficaci e ripristinare una comunicazione diretta con i CASP operanti in Italia.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.4. Banca d'Italia: nota sulla capacità complessiva di risanamento di banche e SIM

Banca, SIM

Con una nota ufficiale del 3 dicembre 2024, la Banca d'Italia ha comunicato all'Autorità Bancaria Europea (EBA) l'intenzione di adeguarsi agli Orientamenti in materia di "capacità complessiva di risanamento di banche e SIM" (EBA/GL/2023/06). Tali Orientamenti, emanati dall'EBA, saranno attuati come regole di vigilanza applicabili agli intermediari finanziari italiani.

La capacità complessiva di risanamento (Overall Recovery Capacity - ORC) è una misura che quantifica i benefici attesi, in termini di miglioramento degli indicatori patrimoniali e di liquidità, dalle azioni di risanamento pianificate dagli intermediari finanziari. Essa è richiesta per i piani di risanamento redatti in conformità alla Direttiva 2014/59/UE (BRRD) e al Regolamento delegato (UE) 2016/1075, che definiscono i criteri minimi per la valutazione e il contenuto dei piani di risoluzione.

Gli Orientamenti armonizzano il calcolo dell'ORC per banche, gruppi bancari meno significativi, SIM e i relativi gruppi, obbligati a redigere piani di risanamento ordinari. Per le banche e le SIM che, in base alle valutazioni annuali, possono adottare piani di risanamento semplificati, è consentito determinare l'ORC con criteri semplificati, in linea con le disposizioni già vigenti.

La Banca d'Italia ha chiarito che gli Orientamenti di vigilanza integrano eventuali raccomandazioni specifiche già fornite agli intermediari. L'obiettivo è garantire che i piani di risanamento riflettano le vulnerabilità effettive di ciascun ente, come i rischi legati alla struttura patrimoniale o alla gestione della liquidità a breve e lungo termine.

Per consultare il nota della Banca d'Italia, cliccare qui.

4.5. Applicazione volontaria del CRR3: via libera agli intermediari 106 TUB

Intermediari o 106 Tub

Con Comunicazione del 4 dicembre 2024, la Banca d'Italia ha stabilito che gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB ("intermediari 106") potranno applicare volontariamente, a partire dal 1 gennaio 2025, le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3). Questa possibilità è concessa in attesa dell'aggiornamento delle disposizioni di vigilanza applicabili da parte della Banca d'Italia.

Gli intermediari ex art. 106, attualmente soggetti a un regime prudenziale equivalente a quello delle banche basato sul Regolamento (UE) n. 2013/575 (CRR), vedranno nel corso del 2025 un processo di revisione delle regole che li riguardano. Tale revisione, finalizzata a valutare l'estensione delle nuove disposizioni del CRR3, sarà attuata attraverso una modifica della Circolare n. 288/2015, previa consultazione pubblica e analisi di impatto, e avrà effetto non

prima del 1 gennaio 2026.

Nel frattempo, alcuni intermediari 106 appartenenti a gruppi bancari hanno manifestato l'esigenza di adottare le regole del CRR3 in anticipo rispetto ai termini ufficiali, per evitare i costi derivanti dall'applicazione di norme differenti a livello individuale e consolidato. A tal fine, Banca d'Italia ha previsto che gli intermediari 106 possano esercitare questa facoltà, notificandola entro il 31 dicembre 2024.

L'adozione anticipata del CRR3 sarà irreversibile e dovrà applicarsi in maniera uniforme a tutti i profili di rischio interessati dall'intermediario. Questa misura, però, avrà carattere temporaneo: una volta aggiornato il quadro normativo, tutti gli intermediari 106, inclusi quelli che abbiano optato per l'applicazione anticipata del CRR3, saranno tenuti ad adeguarsi alle disposizioni definitive che saranno introdotte nella Circolare 288/2015.

Per consultare la Comunicazione, cliccare qui.

4.6. Rischio di mercato: EBA pubblica gli standard tecnici attuativi del CRR3

Banca

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha rilasciato gli Standard tecnici di regolamentazione (RTS) per identificare i principali fattori di rischi e determinare se una posizione finanziari è lunga o corta, come previsto dal Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3).

I nuovi RTS definiscono un metodo generale basato sulle sensibilità del metodo standardizzato per il rischio di mercato (FRTB-SA) e sul metodo per il rischio di credito di controparte (SA-CCR). Inoltre, viene introdotto un metodo semplificato per strumenti finanziari semplici, come obbligazioni, azioni e swap.

Questi standard, allineati alle precedenti normative, mirano a semplificare e armonizzare il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato, garantendo maggiore coerenza e precisione, sopratutto per le attività più complesse.

Per le specifiche, cliccare qui.

4.7. ESRS: chiarimenti EFRAG sulla mappatura delle questioni di sostenibilità

Tutti gli operatori

L'EFRAG ha pubblicato 64 nuove spiegazioni tecniche, arricchendo la sua "Raccolta di spiegazioni per facilitare l'implementazione degli European Sustainability Reporting Standards" (ESRS) previsti dalla Direttiva CSRD. Con questo aggiornamento, le spiegazioni totali disponibili salgono a 175, offrendo chiarimenti utili per affrontare la rendicontazione di sostenibilità.

Le spiegazioni sono organizzate in capitoli tematici (trasversale, ambientale, sociale e governance) e includono una mappatura delle questioni di sostenibilità (spiegazione ID177), allineando i requisiti di informativa ai principi di riferimento degli ESRS.

L'EFRA ha inoltre aggiornato l'Appendice III, che identifica 133 domande già risposte attraverso guide pratiche o spiegazioni precedenti, semplificando l'accesso alla risorse per le aziende. Dal lancio della piattaforma di domande e risposte sugli ESRS nell'ultimo trimestre

del 2023, l'EFRAG ha ricevuto 777 domande, di cui il 49% ha trovato risposte nella raccolta o nelle implementation Guidance.

Le spiegazioni tecniche, sebbene non vincolanti, rappresentano uno strumento fondamentale per supportare le aziende nella comprensione e applicazione degli standard di sostenibilità, garantendo maggiore chiarezza e coerenza nell'attuazione delle nuove disposizioni.

Per consultare il documento "EFRAG ESRS Q&A Platform, January - November 2024", cliccare qui.

Per consultare il documento "EFRAG ESRS - Mapping of sustainability matter to topical disclosure", cliccare qui.

4.8. DORA: le ESAs sollecitano gli intermediari finanziari sui preparativi

Tutti gli operatori

Le Autorità di vigilanza europee (ESAs) hanno pubblicato una dichiarazione congiunta esortando le entità finanziarie e i fornitori di servizi ICT di terze parti ad accelerare i preparativi per l'applicazione del Regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act), che entrerà in vigore il 17 gennaio 2025.

Poiché il Regolamento non prevede un periodo di transizione, le ESAs sottolineano la necessità di un approccio strutturato per conformarsi tempestivamente ai nuovi requisiti. Le entità finanziarie devono identificare le lacune nei propri assetti interni e adeguarsi, considerando che molte di queste norme derivano da linee guida settoriali già esistenti in ambiti come la gestione del rischio ICT, la segnalazione di incidenti e l'outsourcing.

Obblighi chiave per le entità finanziarie:

- Registri dei fornitori ICT: le entità devono preparare i registri contrattuali per i fornitori di terze parti, da mettere a disposizioni delle autorità competenti all'inizio del 2025 e trasmettere alle ESAs entro il 30 aprile 2025;
- Segnalazione degli incidenti ICT: dal 17 gennaio 2025, le entità dovranno classificare e segnalare i principali incidenti legati alle tecnologie dell'informazione e comunicazione;
- Conformità dei fornitori critici: i fornitori ICT che soddisfano i criteri di criticità pubblicati nel 2024 devono valutare la propria preparazione rispetto ai requisiti di DORA, in vita della prima designazione ufficiale prevista per la seconda metà del 2025;
- Supporto delle Autorità di Vigilanza

Le ESAs, insieme alle autorità competenti, hanno fornito indicazioni per facilitare l'implementazione del Regolamento e continueranno a monitorare la conformità, considerando le dimensioni e la complessità delle attività delle entità.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.9. CRR3: l'EBA aggiorna le regole per le modifiche ai modelli interni bancari

Banca

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato una consultazione su una bozza di Regulatory Technical Standards (RTS) per migliorare il processo di approvazione delle modifiche ai modelli interni delle banche (MMC) e allinearlo al Regolamento sui requisiti patrimoniali

(CRR3). Il documento chiarisce la distinzione tra modifiche sostanziali, che richiedono l'approvazione delle autorità competenti, e modifiche meno rilevanti, soggette a semplice notifica.

Le proposte includono l'eliminazione di riferimenti obsoleti, come il metodo IRV per le esposizioni in strumenti di capitale, e la revisione dei criteri qualitativi relativi alla definizione di inadempimento, al quadro di convalida e agli approcci di modellizzazione per esposizioni specifiche. Vengono inoltre introdotti chiarimenti sui criteri quantitativi per il calcolo del backstop e miglioramenti all'efficacia del processo di approvazione.

Le modifiche si basano sull'art. 143, paragrafo 5, del CRR3, che assegna all'EBA il compito di definire le condizioni per valutare la rilevanza delle modifiche ai sistemi di rating esistenti. La consultazione sarà aperta fino al 10 marzo 2025, permettendo ai soggetti interessati di fornire le proprie osservazioni.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.10. FSB: le nuove raccomandazioni su derivati e liquidità per operatori non bancari

Tutti gli operatori

Il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato delle nuove raccomandazioni di policy al fine di migliorare la preparazione alla liquidità degli operatori di mercato non bancari (NBFI), focalizzandosi sulle richieste di margini e garanzie nei mercati dei derivati e dei titoli, sia compensati a livello centrale che non centrale, inclusi i finanziamenti tramite repo.

Le raccomandazioni rispondono alle crescenti esigenze normative emerse da recenti episodi di stress di mercato, come le turbolenze di marzo 2020 e del 2022 nei mercati delle materi prime, e i problemi dei fondi di investimento LDI nel settembre 2022.

Tali eventi hanno evidenziato il ruolo cruciale della gestione delle richieste di margini e garanzie per la stabilità finanziaria.

Le otto raccomandazioni principali si concentrano su:

- **gestione e governance del rischio di liquidità,** per garantire che gli operatori siano preparati a fronteggiare improvvisi picchi di richieste;
- **prove di stress e scenari**, per simulare situazioni di tensione e valutarne l'impatto;
- **pratiche di gestione delle garanzie**, mirate a mitigare i rischi di liquidità durante periodi di stress.

Le misure si applicano a una vasta gamma di operatori non bancari, tra cui compagnie assicurative, fondi pensione, hedge fund e family office.

Le raccomandazioni si basano su una revisione delle pratiche di marginazione condotta nel 2022 da organismi come il Comitato di Basilea e l'IOSCO. Tale revisione ha evidenziato lacune nei dati normativi e nella preparazione alla liquidità negli NBFI, proponendo ulteriori azioni per rafforzare la resilienza del settore.

L'FSB ha avviato una consultazione pubblica sulle proposte nell'aprile 2024, raccogliendo feedback dagli operatori di mercato. Oggi, oltre a pubblicare le raccomandazioni definitive, l'FSB ha diffuso una sintesi delle risposte ricevute durante la consultazione.

Per consultare il documento "Final report FSB, 10 dicembre 2024", cliccare qui.

Per consultare il documento "Risposte alla consultazione FSB, 10 dicembre 2024", cliccare qui.

4.11. Linee guida ESAs sul libro bianco sui cripto-asset

Operatore Crypto

Le tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA - le c.d. "ESAs") hanno pubblicato nuove linee guida congiunte al fine di riformare la classificazione regolamentare dei cripto-asset nell'ambito del Regolamento sui mercati dei cripto-asset (MiCAR). Le linee guida stabiliscono specifiche su forma e contenuto della spiegazione che deve accompagnare il libro bianco (white paper) sui cripto-asset e includono un test standardizzato per facilitare l'applicazione coerente delle norme in tutta l'EU.

Le linee guida sono state elaborate ai sensi dell'art. 97 del MiCAR e introducono modelli chiari per le spiegazioni e i pareri legali necessari per classificare i cripo-asset. In particolare, le disposizioni riguardano:

- **Token con riferimento agli asset (ART):** il white paper per gli ART deve includere un parere legale che confermi che i cripto-asset non rientrano tra i token di moneta elettronica (EMT) né tra quelli esclusi dall'ambito del MiCAR;
- **Cripto-asset non ART o EMT**: anche per questi, il white paper deve spiegare la classificazione, evidenziando la non appartenenza alle categorie ART o EMT né l'esclusione dal regolamento.

L'obiettivo principale delle linee guida è garantire un approccio uniforme alla classificazione regolamentare di cripto-asset e sulla fornitura di servizi correlati, saranno applicabili entro la fine del 2024. Le linee guida entreranno in vigore tre mesi dopo la pubblicazione ufficiale nelle lingue dell'UE sui siti delle ESAs.

Per consultare le Linee guida, cliccare qui.

4.12. Comitato di Basilea: Linee guida sulla gestione del rischio di controparte

Banca

Il Comitato di Basilea per la vigilanza ha pubblicato nuove Linee guida per rafforzare la gestione del rischio di controparte (CCR) da parte delle banche. Le misure rispondono alle debolezze emerse in episodi recenti, come il fallimento di Archegos Capital Management nel 2021, la volatilità nei mercati delle materie prime nel 2022 e le perturbazioni del mercato dei gilt tra il 2022 e il 2023.

Le Linee guida sostituiscono le buone pratiche del 1999, introdotte dopo il crollo dell'hedge fund Long-Term Capital Management, e pongono particolare enfasi su quattro aree chiave:

- due diligence continua, per valutare i rischi al momento dell'ingresso e monitorare l'evoluzione delle controparti;
- strategie di mitigazione del rischio di credito, con condizioni contrattuali solide e strumenti come la marginazione;
- misurazione e controllo del CCR, tramite metriche complementari e stress test per monitorare rischi futuri;

- governance del rischio, con processi chiari, competenze adeguate e reporting affidabile per supportare le decisioni aziendali.

Le Linee guida, applicabili a tutte le banche in modo proporzionale alla complessità e rilevanza del proprio di rischio, mirano a migliorare la gestione delle esposizioni, soprattutto nei confronti delle controparti non bancarie ad alto rischio. L'approccio proposto, basato sul rischio, prevede che banche e autorità di vigilanza adattino le misure in relazione al grado di rischio generato dalle attività di negoziazione e finanziamento.

Per consultare le Linee guida, cliccare qui.

4.13. FSB: raccomandazioni sui pagamenti transfrontalieri

Banca, IP, Prestatori di servizi

Il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato un rapporto contenente raccomandazioni per migliorare l'efficienza, la coerenza e la sicurezza dei pagamenti transfrontalieri. Le proposte si inseriscono nel contesto della Roadmap del G20, mirata ad affrontare sfide legali, normative e di vigilanza nel settore.

Tra gli obiettivi principali, vi sono:

- allineamento normativo globale: ridurre differenze nei quadri regolamentari per la gestione e il trattamento dei dati necessari ai pagamenti transfrontalieri;
- maggiore coerenza tra banche e PSP non bancari: stabilire standard uniformi per la regolamentazione e la supervisione dei fornitori di servizi di pagamento, bancari e non.

L'FSB ha identificato diverse problematiche legate ai dati:

- disomogeneità dei requisiti normativi: ostacola la fluidità delle operazioni transfrontaliere;
- restrizioni alla condizione dei dati: impediscono la gestione sicura dei pagamenti;
- costi di archiviazione e trattamento: aumentando le spese operative.

Al fine di affrontare tali ostacoli, l'FSB istituirà Forum sui dati dei pagamenti transfrontalieri, coinvolgendo stakeholder pubblici e privati. Questo organismo promuoverà l'armonizzazione normativa e migliorerà la trasparenza e l'accessibilità dei sistemi di pagamento.

I progressi tecnologici hanno aumentato la varietà di PSP e di servizi offerti, ma l'assenza di standard internazionali uniformi ha portato a disomogeneità nella regolamentazione. Le nuove raccomandazioni mirano a stabilire condizioni di parità tra operatori bancari e non bancari, riducendo il rischio di arbitraggio normativo e favorendo un miglior accesso finanziario.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.14. ESMA: consultazione sulle modifiche al Regolamento MAR

Tutti gli

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere feedback sulle modifiche al Regolamento sugli abusi di

operatori

mercato (MAR) e alla Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) introdotte dal Listing Act. L'iniziativa punta a migliorare l'accesso ai mercati dei capitali, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI), attraverso una riduzione degli oneri normativi e il rafforzamento della trasparenza e dell'integrità dei mercati.

Per quanto riguarda il MAR, l'ESMA richiede osservazioni su tre temi principali. In primo luogo, si chiede un feedback sull'identificazione del momento di divulgazione delle informazioni privilegiate nei processi prolungati e su una lista di esempi pratici. In secondo luogo, si invita a commentare casi di contrasto tra informazioni privilegiate ritardate e precedenti annunci pubblici degli emittenti. Infine, viene proposta una metodologia per individuare le sedi di negoziazione con rilevanza transfrontaliera, al fine di stabilire un meccanismo di book di ordini incrociati.

Sul fronte MiFID II, l'ESMA propone una revisione delle disposizioni del Regolamento delegato 2017/565, con l'obiettivo di assicurare che i mercati di crescita per le PMI, o i loro segmenti, siano conformi ai requisiti della direttiva aggiornata. Inoltre, sono state delineate condizioni per la registrazione di segmenti di negoziazione all'interno dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), in linea con le modifiche introdotte.

La consultazione si colloca all'interno degli obiettivi strategici del Listing Act, volto a facilitare l'accesso delle società europee ai mercati pubblici dei capitali, alleggerendo gli oneri burocratici senza compromettere la fiducia degli investitori. Le modifiche proposte intendono incentivare nuove quotazioni e promuovere la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, nel panorama europeo.

L'ESMA esaminerà i contributi ricevuti entro il 13 febbraio 2024 e invierà il proprio parere tecnico alla Commissione europea entro il 30 aprile 2025.

Per consultare i documenti, cliccare qui.

4.15. ESMA: nuove norme tecniche sui FIA aperti per la concessione di prestiti

SGR, SICAF, SICAV

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha avviato una consultazione sulle bozze di norme tecniche di regolamentazione relative ai fondi di investimento alternativi di tipo aperto specializzati nella concessione di prestiti. Le nuove disposizioni, introdotte dalla Direttiva 2024/927, mirano a garantire un'applicazione uniforme delle norme previste dalla Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD).

Le norme tecniche delineano i requisiti che i fondi di investimento alternativi di tipo aperto devono soddisfare per mantenere questa struttura. Un fondo può essere considerato Loan-Originating Alternative Investment Fund (LO AIF) quando la sua strategia principale consiste nella concessione di prestiti o quanto i prestiti rappresentano almeno il 50% del suo valore patrimoniale netto.

La revisione della Direttiva AIFMD ha introdotto regole armonizzate per i fondi orientati alla concessione di prestiti. I gestori devono dimostrare alle autorità nazionali competenti che i loro sistemi di gestione del rischio di liquidità sono compatibilità con la politica di rimborso e con la strategia di investimento. In caso contrario, i fondi devono operare come fondi chiusi. Queste disposizioni puntano a rafforzare la sicurezza finanziaria, migliorare la trasparenza e promuovere un quadro normativo uniforme in tutta l'Unione Europea.

La consultazione rimarrà aperta fino al 12 marzo 2025, mentre la versione finale delle norme sarà pubblicata da ESM entro la fine del 2025.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.16. Depositi tokenizzati: l'EBA valuta vantaggi e sfide

Banca, Operatore Crypto

L'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un rapporto per approfondire la conoscenza dei depositi tokenizzati, analizzandone i potenziali benefici e le sfide. Il documento mira a promuovere un approccio uniforme alla classificazione di questi strumenti rispetto ai gettoni di moneta elettronica (EMT) regolati dal MiCAR.

La tokenizzazione dei depositi, che consiste nel registrare il credito del depositante su una tecnologia e registrato distribuito (DLT) anziché su un libro mastro tradizionale, non altera la loro qualificazione normativa come depositi. Sebbene i casi di applicazione siano ancora limitati, l'interesse degli istituti di credito è in crescita.

Tra i vantaggi, l'EBA sottolinea la programmabilità e l'automazione dei trasferimenti. Tuttavia, emergono sfide significative legate alla protezione dei consumatori, al rischio operativo e all'applicazione delle normative antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo.

Le attività con depositi tokenizzati rientrano già nel quadro normativo degli enti creditizi ai sensi della CRD e del CRR e sono escluse nell'ambito di applicazione del MiCAR. L'EBA continuerà a lavorare con le autorità europee per favorire la convergenza normativa sui cripto-asset, come previsto dal regolamento.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.17. ESMA: consultazione sull'applicazione dell'ESEF al reporting di sostenibilità

Emittente

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato un documento di consultazione per raccogliere opinioni sull'utilizzo del formato elettronico unico europeo (ESEF) nel reporting di sostenibilità, con l'obiettivo di rendere le informazioni finanziarie e di sostenibilità più accessibili e comparabili per gli investitori.

Le proposte di ESM includono la definizione delle regole di marcatura per i bilanci di sostenibilità ESRS, con un'implementazione graduale di tre fasi di due anni ciascuna, e una revisione dell'approccio di marcatura per le Note al bilancio consolidato IFRS.

Inoltre, il documento propone modifiche agli standard tecnici per il "Punto di accesso unico europeo" (ESAP), che integrerà queste informazioni digitalizzate, semplificando l'accesso per gli investitori.

L'obiettivo finale è alleggerire gli oneri per le imprese nel reporting finanziario e garantire che gli investitori possano utilizzare rapidamente dati pertinenti per accelerare le loro strategie di investimento sostenibile.

La consultazione sarà aperta fino al 31 marzo 2025. L'ESMA prevede di pubblicare la relazione finale nel terzo trimestre dello stesso anno e di presentare i relativi progetti definitivi degli standard tecnici alla Commissione europea per l'approvazione.

Per consultare i documenti, cliccare qui.

4.18. Rischi delle cripto-attività: avvertimento dell'ESMA

Tutti gli operatori

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato un nuovo avviso per i risparmiatori, evidenziando i rischi connessi all'acquisto di cripto-attività. La recente crescita dei prezzi di questi strumenti finanziari ha attirato l'attenzione di molti investitori, ma l'ESMA ha sottolineato come tali investimenti restino altamente rischiosi.

Le cripto-attività, ha spiegato l'Autorità, sono caratterizzate da un'elevata volatilità, con oscillazioni di prezzo ampie e improvvise. Gli investitori devono essere consapevoli che acquistando cripto-assets può portare alla perdita totale del denaro impegnato. Inoltre, il mercato è esposto a rischi significativi di truffe e attacchi informatici, senza alcuna forma di protezione o risarcimento per chi subisce danni o perdite.

Nonostante l'introduzione del regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), che entrerà in vigore il 30 dicembre 2024, l'ESMA ha avvertito che le tutele per i risparmiatori saranno comunque limitate rispetto a quelle previste per i prodotti finanziari tradizionali. In particolare, il MiCA non prevede sistemi di indennizzo in caso di insolvenza dei fornitori di servizi di cripto-asset, né obbliga questi ultimi a raccogliere informazioni sui clienti per verificarne la capacità di comprendere i prodotti. Inoltre, non vi è l'obbligo di comunicare periodicamente il valore aggiornato dei cripto-asset detenuti per conto dei clienti.

L'ESMA invita quindi i risparmiatori a riflettere attentamente prima di investire in cripto-attività. È fondamentale essere pronti ad assumere rischi elevati, comprendere pienamente le caratteristiche dei prodotti e proteggere efficacemente i dispositivi utilizzati per l'acquisto e la conservazione di cripto-assets. Inoltre, è necessario verificare che gli emittenti siano autorizzati a operare nell'Unione Europea.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.19. Q&A ESMA: chiarimenti sui requisiti ESG sui nomi dei fondi

SGR, SICAF, SICAV, SIS

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato sei nuove Q&A per approfondire l'applicazione pratica delle Linee guida sui nomi dei fondi che utilizzano termini ESG o legati alla sostenibilità. L'obiettivo è promuovere una comprensione condivisa dei concetti chiave e garantire un'implementazione uniforme delle regole.

Le domande e risposte si concentrano su tre temi principali: i green bond, il concetto di "investimenti sostenibili significativi" e le esclusioni relative alle armi controverse.

In merito ai green bond, l'ESMA ha chiarito che:

- gli investimenti in green bond europei conformi al Regolamento (UE) 2023/2631 non sono soggetti alle esclusioni previste nei paragrafi 16-18 delle Linee guida
- per i green bond non conformi a tale Regolamento, si applica un approccio "look-through" che valuta le attività economiche finanziarie dagli strumenti. Tuttavia, le società escluse ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera c) del Regolamento delegato (UE) 2020/1818 non possono beneficiare di questo approccio.

Riguardo alle armi controverse, l'ESMA ha specificato che le esclusioni per i fondi devono basarsi sull'elenco delle armi indicate nell'indicatore 14 della tabella 1 dell'allegato I del Regolamento delegato (UE) 2020/1818, che include mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e biologiche.

Infine, per i fondi con termini "sostenibili" nel nome, l'ESMA stabilisce che:

- devono investire in modo significativo in investimenti sostenibili definiti dall'art. 2, paragrafo 17, del Regolamento SFDR;
- un fondo non è considerato "sostenibile" se investe meno del 50% delle sue quote in investimenti sostenibili, come previsto dal paragrafo 18 delle Linee guida.

Per consultare il documento "ESMA Q&A 2368", cliccare qui.

Per consultare il documento "ESMA Q&A 2370", cliccare qui.

Per consultare il documento "ESMA Q&A 2371", cliccare qui.

Per consultare il documento "ESMA Q&A 2372", cliccare qui.

Per consultare il documento "ESMA Q&A 2373", cliccare qui.

Per consultare il documento "ESMA Q&A 2374", cliccare qui.

4.20. ESMA: pubblicati orientamenti e standard tecnici per il Regolamento MiCAR

Tutti gli operatori

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha diffuso l'ultimo pacchetto di standard tecnici e linee guida in vista dell'entrata in vigore del Regolamento 2023/1114, noto come MiCAR, che disciplina il mercato delle cripto-attività nell'Unione Europea. Questo pacchetto definisce le regole necessarie per garantire un'applicazione uniforme e una maggiore tutela degli investitori.

Il pacchetto include:

- norme tecniche sugli abusi di mercato: le disposizioni stabiliscono sistemi e procedure per prevenire e rilevare abusi di mercato nelle cripto-attività, includendo un modello per la segnalazione di sospetti abusi e meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti per affrontare situazioni transfrontaliere;
- linee guida sulla sollecitazione inversa: ribadita l'applicazione restrittiva dell'esenzione dalla sollecitazione inversa, che si applica solo quando il cliente è l'unico iniziatore del servizio. Le linee guida mirano a impedire l'uso improprio di questa eccezione per eludere i requisiti del MiCAR;
- requisiti di idoneità per consulenza e gestione di portafogli: i fornitori di servizi di cripto-asset (CASP) che offrono consulenza o gestione di portafogli devono fornire raccomandazioni adeguate ai clienti, in linea con i requisiti della MiFID II;
- linee guida sui trasferimenti di cripto-asset: specificano politiche e procedure per garantire la protezione degli investitori durante il trasferimento di cripto-asset;

- qualificazione dei cripto-asset come strumenti finanziari: chiariscono la distinzione tra

l'applicazione del MiCAR e altri quadri normativi settoriali, in particolare la Direttiva MiFID II;
- sicurezza operativa per operatori non CASP: stabiliti i principi semplificati per la manutenzione dei sistemi ICT e la gestione dei rischi tecnologici per operatori non soggetti agli standard di resilienza operativa previsti dal MiCAR e DORA.

Le linee guida saranno tradotte nelle lingue ufficiali dell'UE e diventeranno applicabili tre mesi dopo la pubblicazione delle traduzioni. Nel frattempo, le bozze di norme tecniche di regolamentazione (RTS) sono state trasmesse alla Commissione Europea per l'adozione.

Per consultare il documento "Linee guida sulla sollecitazione inversa", cliccare qui.

Per consultare il documento "Linee guida sulla manutenzione dei sistemi e dei protocolli di accesso alla sicurezza", cliccare qui.

Per consultare il documento "Norme tecniche di regolamentazione sugli abusi di mercato", cliccare qui.

Per consultare il documento "Linee guida sulla qualificazione dei cripto-asset come strumenti finanziari", cliccare qui.

Per consultare il documento "Linee guida su alcuni requisiti del MiCAR sulla protezione degli investitori", cliccare qui.

4.21. Dry Run 2024: le ESAs presentano i risultati sulla rendicontazione dei registri ICT

Tutti gli operatori

Le Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed EMA - ESAs) hanno pubblicato una relazione sui principali risultati dell'esercizio di Dry Run 2024, dedicato alla segnalazione dei registri degli accordi contrattuali con i fornitori terzi ICT, in conformità con il Regolamento DORA. Questo esercizio, avviato ad aprile 2024, ha permesso di testare i processi di rendicontazione prima dell'implementazione ufficiale prevista per il 2025.

Durante il Dry Run, quasi 1.000 entità finanziarie dell'UE hanno presentato i propri registri, i risultati hanno mostrato che il 6,5% dei registri ha superato tutti i controlli di qualità, mentre il 50% ha mancato meno di 5 dei 116 controlli previsti. Nonostante tali discrepanze, le Autorità di vigilanza si sono dichiarate fiduciose nella possibilità di ottenere registri di qualità adeguata entro il 2025, grazie agli sforzi continui delle entità coinvolte.

I registri sono fondamentali per identificare i fornitori di servizi critici di terze parti (CTPP) che saranno sottoposti a supervisione diretta da parte delle autorità. Le informazioni raccolta e le osservazioni emerse durante l'esercizio forniscono un quadro essenziale per prepararsi alla rendicontazione ufficiale.

Per supportare le entità finanziarie, le ESAs hanno messo a disposizione strumenti come:

- modelli per i registri e bozze di tassonomia per la rendicontazione;
- esempi e istruzioni per compilare i campi dati;
- strumenti per la conversione dei formati di comunicazione richiesti.

Le autorità hanno inoltre organizzato workshop, risposto a domande tramite una hotline dedicata, e condiviso feedback dettagliati sulle questioni relative alla qualità dei dati. Nel

novembre 2024, sono state pubblicare le regole di convalida e il modello di dati che saranno utilizzati per l'analisi ufficiale nel 2025.

Le ESAs, pertanto, inviato tutte le entità finanziarie, incluse quelle che non hanno partecipato al Dry Run, a considerare attentamente i risultati e i materiali di supporto forniti, al fine di migliorare la preparazione per la segnalazione obbligatorio. L'obiettivo è garantire una transizione efficace al nuovo sistema di supervisione previsto dal Regolamento DORA.

Per consultare il Report ESAs, cliccare qui.

4.22. EBA: le nuove norme tecniche di regolamentazione sul rischio residuo nel CRR3

Banca

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato le norme tecniche di regolamentazione (RTS) per definire le condizioni in cui uno strumento con rischio residuo può qualificarsi come copertura ai fini dell'esenzione dal componente aggiuntivo per il rischio residuo (RRAO), previsto dal nuovo quadro di revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione (FRTB) del CRR3.

Le norme chiariscono che l'esenzione si applica solo se lo strumento riduce la sensibilità verso fattori di rischio non inclusi nel modello standardizzato basato sulla sensibilità (SbM). In particolare, le opzioni plain vanilla e spread costante dovrebbero risultare meno sensibili a questi rischi dopo l'applicazione della copertura.

Elaborate ai sensi dell'art. 325 duovicies del CRR3, gli RTS sono cruciali per l'implementazione del nuovo quadro normativo, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025, fornendo chiarezza agli enti bancari sui requisiti del pacchetto bancario dell'UE.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.23. EBA: pubblica le Linee guida definitive sui requisiti di segnalazione per gli emittenti di cripto-attività

Autorità, Emittente, Operatore Crypto

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicata le Linee guida definitive sui requisiti di segnalazione previsti dal Regolamento sui mercati delle cripto-valute (MiCAR).

Le Linee guida in esame mirano a garantire che le autorità competenti dispongano di informazioni sufficienti e comparabili per supervisionare la conformità degli emittenti ai requisiti normativi e per consentire all'EBA di condurre le valutazioni annuali di significatività ai sensi del MiCAR.

Le Linee guida si propongono di colmare le lacune nei dati di segnalazione, migliorare la convergenza di vigilanza, facilitare un approccio di supervisione comune tra gli Stati membri e garantire parità di condizioni nel mercato unico delle cripto-attività. Inoltre, mirano a fornite un quadro uniforme per il monitoraggio degli emittenti di token di riferimento agli asset (ART) e token di moneta elettronica (EMT).

Le Linee guida includono modelli standardizzati e istruzioni comuni per raccogliere i dati necessari dai fornitori di servizi di cripto-attività (CASP). Questi strumenti sono stati sviluppati in linea con il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2908 e facilitando la condivisione dei dati

e la coerenza della segnalazione. L'EBA ha anche pubblicato una guida visiva per aiutare emittenti di ART e EMT a identificare i modelli di segnalazione applicabili, semplificando l'adempimento degli obblighi normativi.

Il Regolamento MiCAR disciplina l'offerta al pubblico e la negoziazione di ART, EMT e altre cripto-attività, introducendo requisiti stringenti per gli emittenti tra cui autorizzazioni, condotta, requisiti prudenziali e obblighi di segnalazione specifici. Le Linee guida, adottate ai sensi dell'art. 16 del Regolamento istitutivo dell'EBA, mirano a rafforzare la supervisione e l'integrità del mercato delle cripto-attività dell'Unione Europea.

Le Linee guida si applicano alle autorità competenti degli Stati membri, agli emittenti di ART e EMT e ai fornitori di servizi di cripto-attività.

Per consultare le Linee guida, cliccare qui.

4.24. Banca d'Italia: avviata la consultazione sui covered bond e discrezionalità del CRR3

Banca

La Banca d'Italia ha avviato una consultazione sull'esercizio della discrezionalità prevista dall'art. 129, par. 3, del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), in relazione alla supervisione sui programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite ("covered bond").

I "covered bond", caratterizzati da un basso profilo di rischio e alta liquidità, sono garantiti da una posizione di attivo patrimoniale della banca. La consultazione mira a raccogliere osservazioni da banche e altri soggetti interessati sull'impatto delle nuove modalità di valutazione degli immobili posti a garanzia, in particolare nei casi di mancato esercizio della discrezionalità.

Le banche sono inoltre invitate ad esprimere commenti sulla possibilità di applicare un regime transitorio favorevole per le esposizioni garantite da immobili residenziali ai fini del computo dell'output floor, come previsto dall'art. 495 del CRR3.

La consultazione, aperta fino al 3 febbraio 2025, si limita alla discrezionalità relative ai covered bond e non riguarda quelle attribuite alla vigilanza prudenziale, per le quali la BCE ha già avviato una consultazione separata lo scorso novembre.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.25. EBA: pubblicato il manuale sui valutatori indipendenti per la risoluzione delle crisi

Banca

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato un manuale che definisce le migliori prassi per la selezione e la nomina di valutatori indipendenti, fondamentali per la risoluzione delle crisi bancarie. Il documento, redatto in conformità all'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli artt. 36 e 74 della Direttiva BRRD (2014/59/UE), mira a garantire trasparenza e indipendenza nel processo di risoluzione.

Il manuale stabilisce tre criteri di indipendenza che i valutatori devono rispettare:

- possesso di qualifiche, esperienza e risorse adeguate;
- separazione legale dall'autorità pubblica e dell'entità sottoposte e risoluzione;
- assenza di conflitti di interesse rilevanti con le parti coinvolte.

La guida fornisce indicazioni cronologiche sulle fasi del processo, dalle attività preparatorie come ricerche di mercato e contratti quadro, alla gestione dei conflitti di interesse dopo la nomina. L'obiettivo è migliorare il processo di selezione e facilitare il lavoro delle autorità di risoluzione, garantendo un approccio, uniforme e trasparente a livello europeo.

Per consultare il documento dell'EBA, cliccare qui.

4.26. EIOPA - DORA: modifiche e linee guida

Assicurazione, Intermediario assicurativo

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha annunciato il ritiro di due orientamenti e la modifica di un parere in vista dell'entrata in vigore del Digital Operational Resilience Act (DORA). La decisione mira ad eliminare sovrapposizioni normative e promuovere un approccio armonizzato alla resilienza operativa digitale nei settori assicurativo e previdenziale.

In dettaglio, l'EIOPA ha deciso di:

- ritirare le Linee guida sulla sicurezza e la governance delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, emesse nel contesto di Solvency II;
- ritirare gli Orientamenti sull'esternalizzazione a fornitori di servizi cloud, anch'essi nel quadro di Solvency II;
- modificare il Parere sulla supervisione della gestione dei rischi operativi degli IORP, eliminando la sezione sui rischi informatici.

Le modifiche, efficaci dal 7 gennaio 2025, richiedono alle autorità di vigilanza nazionali di adeguare i loro quadro normativi per eliminare duplicazioni e garantire condizioni di parità.

L'EIOPA, in collaborazione con le altre autorità europee, continuerà supportare le imprese e i regolatori nell'attuazione del DORA, rafforzando la resilienza operativa digitale in tutta l'Unione Europea.

4.27. FSB: avviata consultazione sulla leva finanziaria nell'intermediazione finanziaria non bancaria

Tutti gli operatori

Il Financial Stability Board (FSB) ha pubblicato un rapporto in consultazione sulla leva finanziari nell'intermediazione finanziari non bancaria (NBFI), proponendo nove raccomandazioni di policy per affrontare i rischi legati a questa pratica e rafforzare la stabilità finanziari globale.

Le raccomandazioni includono misure per identificare e monitorare i rischi con indicatori specifici, affrontare le sfide legate alla raccolta dati, gestire i rischi di controparte, garantire coerenza normativa con il principio "stesso rischio", stesso trattamento, e migliorare la cooperazione transfrontaliera.

Tra i soggetti interessati figurano hedge fund, fondi d'investimento con leva finanziaria, fondi pensione e compagnie di assicurazione, oltre a banche e broker-dealer nel loro ruolo di fornitori di leva finanziaria.

Il rapporto sottolinea che i rischi legati alla leva finanziaria e i quadri normativi variano e seconda delle giurisdizioni, evidenziando la necessità di combinazioni di misure policy per un approccio più efficace.

I commenti al rapporto possono essere inviati entro il 28 febbraio 2025, con la pubblicazione del documento finale prevista per metà 2025.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.28. Consob: indicazioni operative per l'applicazione del Regolamento MiCAR

Operatore Crypto

Dal 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/1114, noto come MiCAR, che introduce una disciplina armonizzata a livello europeo per l'emissione, l'offerta al pubblico e la prestazione di servizi relativi alle cripto-attività, non assimilabili a strumenti finanziari o ad altri prodotti già regolamentati. Gli operatori del settore sono ora tenuti al rispetto delle nuove disposizioni.

A supporto dell'attuazione del MiCAR, la Consob ha pubblicato un avviso con alcune indicazioni operative relative all'invio delle istanze, delle notifiche e delle comunicazioni previste dal Regolamento. L'obiettivo è fornire agli operatori un quadro chiaro e accessibile per adempiere ai nuovi obblighi normativi.

Il processo di adeguamento nazionale è stato completato con il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, che ha attribuito alla Consob e alla Banca d'Italia specifici poteri e funzioni in materia di vigilanza sulle cripto-attività. Già con la Comunicazione n. 1 del 12 settembre 2024, la Consob aveva invitato i soggetti interessati ad avviare interlocuzioni preliminari per ottenere chiarimenti sugli elementi informativi e documentali necessari per le autorizzazioni o notifiche. L'avviso del 30 dicembre 2024 dettaglia ora le modalità di contatto con la Consob, definendo i canali per la presentazione delle richieste e delle comunicazioni richieste dal MiCAR.

Per consultare il documento, cliccare qui.

4.29. vIBAN e antiriciclaggio: chiarimenti da parte dell'Autorità di Vigilanza

Banca, IP

L'UIF e l'Unità di supervisione normativa antiriciclaggio ("SNA") hanno fornito talune indicazioni in ordine all'assolvimento della normativa antiriciclaggio nell''apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN Virtuali (c.d. "vIBAN").

La Comunicazione illustra i seguenti aspetti:

- approfondimenti condotti sul tema dall'UIF e dalla Unità SNA;
- contenuto del rapporto sugli iban virtuali dell'EBA del maggio 2024;

- indicazioni di vigilanza per i PSP che intendono prestare tale servizio.

Infine, i chiarimenti ricordano che il nuovo AML Package:

- introducono una definizione di vIBAN;
- individuano alcuni presidi da adottare in relazione a tale operatività;
- includono i vIBAN tra gli elementi identificativi dei rapporti da censire nei registri centralizzati dei conti bancari.

Per consultare i chiarimenti, cliccare qui.

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.